PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 4 (Capitolato Allegato C)

Il materiale mobile acquistato, costrutto, od introdotto in servizio dopo il primo gennaio 1864 sara' rilevato dalla compagnia a prezzo di estimo e pagato all'infuori del valore pattuito per la cessione della rete. Gli oggetti di consumo, come combustibili, olii e grassumi, gli oggetti di ricambio delle macchine e dei veicoli, e quelli d'approvvigionamento in materiali di qualsivoglia natura destinati all'armamento delle vie, alla costruzione e riparazione del materiale mobile, al servizio delle stazioni ed officine ed a quello della navigazione sui due laghi, nonche' gli oggetti fuori d'uso che al momento della consegna si troveranno appartenere allo Stato, ove a giudizio di periti eccedano il valore di due milioni, saranno per l'eccedente di questa somma pagati dalla societa'. Nel caso che detti oggetti non eccedano detto valore o non lo raggiungano, la societa' non dovra' pagare alcuna somma al Governo, ne' questo rifare alla societa' la differenza.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it